



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 febbraio 2014 (17.02)
(OR. en)**

6118/14

**PUBLIC 3
INF 21**

NOTA

Oggetto: **ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO SETTEMBRE 2013**

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel settembre 2013.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>.

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

**INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NEL SETTEMBRE 2013**

Procedura scritta conclusa il 6 settembre 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia	11458/13

Procedura scritta conclusa il 13 settembre 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione del Consiglio che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro e abroga la decisione 2013/236/UE	13181/13

Procedura scritta conclusa il 23 settembre 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe	12714/13

3257^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA), tenutasi a Bruxelles il 23 settembre 2013**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 8/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan Adottata dal Consiglio il 23 settembre 2013 GU C 309E del 24.10.2013, pagg. 1-9	11703/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO
Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea GU L 265 dell'8.10.2013, pagg. 1-2	11768/1/13 REV 1 + REV 2 11769/1/13 REV 1 +REV 1 COR 1
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio	11995/13 11995/13 ADD 1
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare	10503/13 + ADD 1
Decisione del Consiglio sulla posizione che l'Unione europea dovrà prendere nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno	12825/13
Decisione del Consiglio sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio bilaterale di supervisione nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, relativa alla decisione n. 0004 che modifica l'allegato 1 dell'accordo	12300/13 12413/13
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi per quanto riguarda le questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia	10180/13

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (adattamenti risultanti dall'adesione della Croazia all'Unione)	12173/13
Decisione del Consiglio sulla posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto UE-Svizzera riguardo alla definizione dei casi di esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati previsto all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza	13032/13
2013/488/UE: Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE GU L 274 del 15.10.2013, pagg. 1–50	9829/13
<p>I. Dichiarazione del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla protezione e il trattamento delle informazioni classificate</p> <p>1. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'alto rappresentante) ritengono che le rispettive norme di sicurezza del Consiglio, della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea mirino insieme a stabilire un quadro generale globale e coerente nell'ambito dell'Unione europea per la protezione delle informazioni classificate originate negli Stati membri, nelle istituzioni dell'Unione europea ovvero nelle agenzie o negli organi o uffici UE, oppure ricevute da Stati terzi o organizzazioni internazionali.</p> <p>2. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante ricordano che le rispettive norme di sicurezza del Consiglio, della Commissione e del SEAE continueranno a contenere standard equivalenti per la protezione delle informazioni classificate UE, nel rispetto delle loro specifiche esigenze istituzionali e organizzative. Tali norme costituiscono insieme il quadro all'interno del quale tali informazioni possono essere condivise tra dette entità. Al fine di assicurare una stretta cooperazione in materie riguardanti la protezione delle informazioni classificate e dei sistemi di comunicazione e informazione che trattano tali informazioni, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante:</p>	

- a) considereranno la protezione delle informazioni classificate UE un problema di interesse comune e si impegnano a prestarsi reciproca assistenza in tutte le materie riguardanti il trattamento e la protezione delle informazioni classificate UE;
- b) convengono che il Consiglio, la Commissione e gli uffici del SEAE si consulteranno reciprocamente su qualsiasi modifica delle rispettive norme di sicurezza prima dell'adozione, al fine di mantenere l'attuale equivalenza delle disposizioni;
- c) convengono che, ogniqualvolta sarà necessario un accordo sulla sicurezza delle informazioni con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, potrà essere concluso dall'Unione un accordo unico che costituirà un quadro generale a tal fine;
- d) effettueranno uno scambio di informazioni reciproco prima di concludere accordi di sicurezza con terzi;
- e) convengono che le visite di valutazione della sicurezza continueranno ad essere effettuate in base a un programma comune di ispezione UE;
- f) convengono che il Segretariato generale del Consiglio, la Commissione e il SEAE stabiliranno modalità pratiche per la conduzione delle visite di valutazione volte a verificare che le prassi dell'entità valutata siano conformi ai principi fondamentali e alle norme minime che disciplinano la protezione delle informazioni classificate UE. Tali modalità garantiranno che le visite di valutazione siano eseguite in modo efficiente, anche in termini di costi, semplificando le prassi, riunendo le competenze disponibili ed evitando duplicazioni di sforzi;
- g) convengono che prima dell'approvazione di prodotti crittografici per la protezione di informazioni classificate UE da parte dell'autorità di approvazione degli apparati crittografici competente, tali prodotti, in linea di principio, saranno valutati da un secondo soggetto e saranno raccomandati per approvazione conformemente alla decisione del Consiglio sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.

In questo quadro, se necessario saranno elaborati accordi e procedure per la condivisione di informazioni classificate UE tra i direttori del Servizio di sicurezza dell'SGC, la direzione Sicurezza della Commissione e la direzione "Sicurezza" del SEAE.

II. Dichiarazione del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla protezione e il trattamento delle informazioni classificate UE (ICUE) da parte di agenzie, organi o uffici UE

Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'alto rappresentante) si adopereranno per assicurare la massima coerenza nell'applicazione delle norme di sicurezza in materia di protezione delle ICUE da parte loro o di agenzie, organi o uffici UE. In particolare, il Consiglio e la Commissione provvederanno affinché, qualora tali agenzie, organi o uffici UE siano istituiti, l'entità in questione applichi un livello di protezione per la creazione e la gestione delle informazioni classificate equivalente a quello delle norme di sicurezza del Consiglio o della Commissione, a seconda dei casi. Il Servizio di sicurezza dell'SGC e la direzione Sicurezza della Commissione sono disponibili a fornire orientamenti, su richiesta, riguardo all'attuazione delle norme di sicurezza del Consiglio o della Commissione nell'organizzazione interna di tali agenzie, organi o uffici.

In particolare, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante prenderanno tutte le eventuali iniziative, se necessario pattuendo intese amministrative, atte a far sì che:

- a) le informazioni classificate create da tali entità conformemente alle norme di sicurezza applicabili siano contrassegnate ICUE. Tali informazioni classificate possono inoltre recare un ulteriore contrassegno indicante l'agenzia, organo o ufficio che le ha originate;
- b) la condivisione di ICUE originate dal Consiglio, dalla Commissione o dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) con qualsiasi agenzia, organo o ufficio UE, o tra tali entità, sia subordinata all'esito soddisfacente di una valutazione intesa ad accertare l'efficacia delle misure poste in essere al fine di proteggere le ICUE.

Il segretario generale del Consiglio, il segretario generale della Commissione e il segretario generale del SEAE, a seconda dei casi, informeranno le agenzie o gli organi o uffici in merito ad accordi o intese amministrative stipulati o destinati a essere negoziati con Stati terzi o organizzazioni internazionali riguardo allo scambio di informazioni classificate.

Il Consiglio e la Commissione inviteranno tali agenzie, organi o uffici a informare il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante allorché intendano negoziare un accordo o un'intesa amministrativa con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale riguardo allo scambio di informazioni classificate.

Il Consiglio conferma che lo scambio diretto di informazioni classificate tra l'AED e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale nel quadro di un'intesa amministrativa pattuita dall'AED richiede che il Consiglio abbia preventivamente concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'UE e lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale in questione.

III. Dichiarazione del Consiglio sulla protezione delle informazioni classificate UE nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi dell'UE e da parte dei rappresentanti speciali dell'UE e delle loro squadre

Il Consiglio provvederà affinché gli atti adottati a norma del titolo V, capo 2 del TUE dispongano che alle operazioni di gestione delle crisi nell'ambito della PSDC e al relativo personale, nonché ai rappresentanti speciali dell'UE e alle loro squadre, si applichino le norme di sicurezza adottate dal Consiglio per la protezione delle informazioni classificate UE.

Rileva pertanto che le autorità di sicurezza nazionali, su richiesta del rappresentante speciale dell'UE, del capomissione e/o del comandante civile delle operazioni o del comandante dell'operazione e/o della forza o del comandante della missione, effettueranno le necessarie procedure di autorizzazione di sicurezza per le persone dispiegate in operazioni PSDC a norma del titolo V, capo 2 del TUE o facenti parte delle squadre del rappresentante speciale dell'UE, che non sono ancora in possesso di un nulla osta di sicurezza valido. Per le operazioni civili PSDC e per le squadre dell'RSUE, tali richieste saranno inviate alle autorità di sicurezza nazionali dal responsabile della sicurezza designato della missione o dell'RSUE, il cui nome sarà notificato alle autorità di sicurezza nazionali tramite il Servizio europeo per l'azione esterna.

IV. Dichiarazione del Consiglio sulle politiche e sugli orientamenti di sicurezza esistenti

Politiche e orientamenti di sicurezza approvati o convenuti conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE o alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio, continueranno a essere validi in forza della decisione del Consiglio del 2013 sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE, fino a che tali politiche e orientamenti di sicurezza siano sostituiti, abrogati o modificati.

2013/526/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia) GU L 284 del 26.10.2013, pagg. 22–22	11817/13
2013/514/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, presentata dall'Italia) GU L 280 del 22.10.2013, pagg. 24–24	11820/13
Decisione 2013/467/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2010/576/PESC, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)	12060/13

Decisione 2013/468/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)	12064/13		
Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2013 del Consiglio, del 23 settembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti GU L 253 del 25.9.2013, pagg. 1–3	13143/13		
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in merito al dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite del 2013 su migrazione e sviluppo e sul rafforzamento del nesso tra sviluppo e migrazione	12415/13		
Progetto di memorandum d'intesa tra Eurojust e Frontex	12823/13		
3258^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ (mercato interno, industria, ricerca e spazio)), tenutasi a Bruxelles il 26 e 27 settembre 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Consiglio per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione GU L 287 del 29.10.2013, pagg. 1–4	PE-CONS 31/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (prima lettura)	PE-CONS 36/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: UK si è astenuta

Dichiarazione della Germania e dell'Austria riguardo all'articolo 148, paragrafo 5

L'articolo 148, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 151 del CDU consentirà la circolazione delle merci non unionali in custodia temporanea attraverso Stati membri al di fuori del regime di transito previsto a tale scopo senza la riscossione di alcun dazio doganale o di alcuna imposta a monte sul volume d'affari. Per rendere possibile un'efficace vigilanza sull'ampio numero di movimenti di merci attesi al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'UE e degli Stati membri, occorrerebbe istituire un regime (IT) ridondante in aggiunta all'NCTS, il sistema elettronico sviluppato appositamente per il regime di transito, il che non è accettabile in considerazione delle significative risorse umane e finanziarie investite dall'UE e dagli Stati membri nell'NTCS. Inoltre tale disposizione ostacolerebbe la vigilanza di misure commerciali nonché divieti e restrizioni, ad esempio gli embarghi.

La Germania e l'Austria pertanto non si avvarranno, fino a nuovo ordine, della disposizione discrezionale di cui all'articolo 148, paragrafo 5, del CDU, non concederanno siffatte autorizzazioni né parteciperanno ad autorizzazioni concesse da altri Stati membri che riguardano i loro territori.

Dichiarazione della Germania riguardo all'articolo 7, lettera c)

La Repubblica federale di Germania prende atto della formulazione dell'articolo 7, lettera c) del codice doganale dell'Unione e della dichiarazione formulata dalla Commissione sulla disposizione proposta. Sottolinea che le informazioni e le indicazioni che dovranno essere trasmesse in base al diritto dell'UE conformemente al suddetto articolo non dovrebbero essere fissate definitivamente in modo da vietare agli Stati membri di chiedere informazioni supplementari, al fine di preservare i meccanismi di lunga data del sistema nazionale che sono vantaggiosi per gli scambi e l'amministrazione.

Dichiarazione di Cipro

Cipro desidera rammentare che l'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell'atto di adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea prevede la sospensione dell'applicazione dell'acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Tale sospensione ha un'applicazione territoriale; sebbene l'applicazione dell'acquis sia sospesa nelle zone non controllate dal governo, tale applicazione è ammessa in questioni / casi che riguardano dette zone non controllate.

Dichiarazione della Repubblica di Croazia

La Croazia è favorevole all'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (di seguito "regolamento").

Pur riconoscendo l'importanza della prevista adozione ed entrata in vigore del regolamento, come pure la qualità della normativa dell'UE, la Croazia ritiene che la versione croata del testo non sia conforme alla terminologia doganale normalmente usata in lingua croata e desidera pertanto formulare una riserva di tipo linguistico.

Per scongiurare il rischio che la normativa doganale di base dell'Unione non sia correttamente applicata in Croazia, la Croazia si attende che il Segretariato generale del Consiglio metta in atto quanto prima la procedura volta a rettificare la versione croata del regolamento.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO
Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune	13418/13
<p>Dichiarazione dell'Ungheria</p> <p>Come precedentemente dichiarato nella riunione del Coreper del 6 settembre 2013, l'Ungheria non può accettare le nuove norme in materia di classificazione figuranti nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, né la conseguente riduzione dell'aliquota dei dazi applicabili all'importazione di un'ampia gamma di monitor.</p> <p>= Rammentando le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 1° e il 2 marzo 2012, secondo cui "L'Unione europea sta adottando tutte le misure necessarie affinché l'Europa riprenda la via della crescita e dell'occupazione" ... per ... "promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione";</p> <p>= viste le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 22 maggio 2013 che stabiliscono, quale principio fondamentale, che "Nell'attuale contesto economico dobbiamo mobilitare tutte le nostre politiche a sostegno della competitività, dell'occupazione e della crescita.";</p> <p>= considerate le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 27 e 28 giugno 2013 secondo cui "... sono necessarie, a tutti i livelli, iniziative più incisive per favorire la competitività e l'occupazione.";</p> <p>nonostante le reiterate richieste, non è stata predisposta alcuna valutazione dell'impatto della proposta sull'industria e l'occupazione nell'UE. Inoltre, durante le discussioni sulla proposta, non si è preso adeguatamente in considerazione quanto le misure proposte siano vantaggiose per l'Unione. Riteniamo pertanto che sia ancora lecito chiedersi se la gamma di prodotti contemplati da un'aliquota di dazio all'importazione dello 0%, in base alla nuova classificazione proposta, non ecceda gli obblighi previsti dall'accordo sulla tecnologia dell'informazione (ITA) e dalla decisione del panel dell'OMC.</p> <p>La riduzione dell'aliquota dei dazi all'importazione e il conseguente calo di competitività rispetto alle importazioni provenienti da paesi terzi pregiudicherebbe gravemente una delle principali industrie dell'Ungheria, ossia la fabbricazione di monitor, qualora la classificazione tariffaria fosse modificata dalla proposta. È un problema estremamente serio per l'Ungheria in quanto oltre 6000 dipendenti lavorano alla produzione di questi monitor o di parti di essi nel paese, per lo più in regioni che registrano tassi di disoccupazione fra i più elevati dell'UE. Oltre ai posti di lavoro in Ungheria, più di 1000 posti di lavoro sarebbero minacciati negli Stati membri vicini che ospitano società di origine ungherese.</p> <p>Oltre alle preoccupazioni esposte sopra, la nuova classificazione tariffaria proposta non è chiara, il che condurrà ad abusi ed elusioni delle norme. Il periodo a disposizione fino alla data di applicazione prevista del regolamento proposto non sarà verosimilmente sufficiente per adottare le modalità di applicazione che fornirebbero le necessarie indicazioni per una corretta applicazione, specie per quanto riguarda l'interpretazione dei termini "con un livello di funzionalità accettabile".</p> <p>L'Ungheria ritiene pertanto che l'adozione della proposta sia in netto contrasto con le priorità stabilite dal Consiglio europeo, in particolare mettendo inutilmente a rischio le industrie e i posti di lavoro esistenti.</p>	

Dichiarazione della Polonia

La Polonia si oppone alla modifica della nomenclatura combinata per quanto concerne la struttura del codice NC 8528 59 (altri monitor). Le due principali conseguenze negative di tali modifiche non sono state sufficientemente approfondite in sede di Gruppo "Unione doganale", vale a dire:

- la possibilità di importare nell'UE televisori incompleti, ad esempio, privi di tuner, come monitor cui si applica un' aliquota del dazio dello 0% (l'aliquota del dazio per i televisori è del 14%) e di montarli nell'UE. La Commissione europea ha presentato il progetto di regolamento per impedire tali pratiche. Tuttavia, a parere della Polonia il regolamento in questione sarebbe inefficace.
- La possibilità di importare nell'UE videomonitor con funzionalità TV, evitando l'aliquota del dazio del 14% per i televisori. La Polonia ha ufficialmente presentato 3 proposte alternative alla Commissione europea e alla presidenza. L'obiettivo era di limitare la portata dell'importazione in esenzione dai dazi dei monitor con funzionalità TV, senza porsi in contrasto con gli obblighi internazionali dell'UE e la sentenza della Corte di giustizia nella causa Kamino. La Polonia è del parere che tale proposta debba essere discussa in sede di Gruppo "Unione doganale". Quest'ultimo è un forum di esperti dell'UE appropriato per analizzare ed esaminare questo tipo di proposte presentate dagli Stati membri.

La modifica proposta alla nomenclatura combinata avrà pertanto un impatto molto negativo sia sui fabbricanti di televisori, sia sui fabbricanti di monitor basati nell'UE.

La riduzione dell'aliquota doganale dal 14% allo 0% coprirà l' 80% dei monitor importati nell'UE classificati nella sottovoce 8528 59. Ciò comporterebbe una notevole perdita di posti di lavoro e il rischio di delocalizzazione della produzione al di fuori dell'UE. Il settore manifatturiero polacco nel campo dei televisori e monitor produce circa 25 milioni di apparecchi e il 90% di tale produzione è distribuita sul mercato UE. Si tratta di un settore che impiega circa 60 000 persone. La Commissione europea non ha ancora presentato al Gruppo "Unione doganale" la valutazione dell'impatto socioeconomico del regolamento proposto, in particolare dell'impatto sul mercato del lavoro.

Il settore manifatturiero dell'elettronica è protetto nell'UE principalmente da dazi doganali. In altri paesi, ad esempio Stati Uniti o Giappone, il livello dei dazi doganali è alquanto basso, allo stesso tempo l'accesso ai mercati di tali paesi è limitato da ostacoli non tariffari. La Polonia aveva pertanto richiamato l'attenzione sul fatto che la liberalizzazione del livello delle tariffe doganali dell'UE dovrebbe essere collegata alla liberalizzazione degli ostacoli non tariffari di paesi terzi, ad esempio Stati Uniti e Giappone. Tuttavia tali partner non sono pronti a liberalizzare gli ostacoli non tariffari. Inoltre, sussiste una correlazione negativa tra la modifica in questione e i negoziati in corso in merito alla revisione dell'accordo sulla tecnologia dell'informazione (ITA). La proposta di una vasta liberalizzazione unilaterale dei dazi doganali per i monitor importati nell'UE incide sui negoziati ITA dato che questa linea tariffaria è allo stesso tempo oggetto di tali negoziati. Abbiamo sottolineato questo aspetto e proposto di rinviare la decisione fino a quando non siano conclusi i negoziati ITA.

La Polonia non può accettare le modifiche proposte alla struttura del codice NC 8528 59 per i summenzionati motivi. La Polonia ritiene che tale questione debba essere nuovamente analizzata in sede di Gruppo "Unione doganale". La Polonia si riserva il diritto di opporsi alla proposta finale della revisione ITA.

Decisione del Consiglio del 26 settembre 2013 che modifica la decisione 2007/641/CE relativa alla Repubblica di Figi e ne proroga il periodo di applicazione

13522/13

3259ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI), tenutasi a Bruxelles il 30 settembre 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO
Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2013, sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto GU L 263 del 5.10.2013, pagg. 1-3	13328/13
Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2013, relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche GU L 263 del 5.10.2013, pagg. 15-16	13319/13